

## REGOLAMENTO (CE) N. 802/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1998

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, fra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di quattro esportatori di tale paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. DOMANDA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto alcune domande di riesame nei confronti di un nuovo esportatore, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»). Le domande sono state presentate dalle società Hyderabad Polymers Pvt. Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cifrab Pvt. Ltd e Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, quattro esportatori indiani che sostengono di non aver esportato il prodotto in oggetto durante il periodo dell'inchiesta sul quale sono state basate le misure antidumping, vale a dire il periodo compreso tra il 1° aprile 1994 e il 31 marzo 1995 (in appresso «periodo dell'inchiesta iniziale»).

## B. PRODOTTO

- (2) I prodotti in oggetto sono i sacchi e i sacchetti da imballaggio, non a maglia, confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene, di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 gr/m<sup>2</sup>. I prodotti descritti rientrano nei codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90. Tali codici vengono indicati a titolo informativo.

## C. MISURE IN VIGORE

- (3) Con il regolamento (CE) n. 1950/97<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha imposto, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 36 % sulle importazioni del prodotto in oggetto originario dell'India, fatta eccezione per i

prodotti di alcune società espressamente indicate, soggette a un dazio inferiore.

## D. GIUSTIFICAZIONE DEL RIESAME

- (4) I richiedenti, Hyderabad Polymers Pvt. Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cifrab Pvt. Ltd e Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, India, hanno dimostrato di non essere collegati a nessuno dei produttori esportatori dell'India soggetti alle suddette misure antidumping sul prodotto in oggetto e di aver in realtà cominciato ad esportare nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale.
- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare, qualora venissero accertate pratiche di dumping, i singoli margini di dumping dei richiedenti e l'aliquota del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in oggetto nella Comunità.

## E. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (7) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, è abrogato il dazio antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti in oggetto originari dell'India, fabbricati e venduti all'esportazione nella Comunità dai richiedenti. Queste importazioni sono soggette al tempo stesso a registrazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping nei confronti dei richiedenti, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame. In questa fase del procedimento, non è possibile stimare gli eventuali futuri dazi da corrispondere.

(<sup>1</sup>) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 1.